

AI COMUNE di ARCO
Servizio Attività Produttive
38062 – ARCO (TN)

**SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ
PER SUBINGRESSO PUBBLICO ESERCIZIO**

TIPO A-B

art. 17 L.P. 9/2000

- Visti l'art. 9, n. 7, l'art. 16 e l'art. 20 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 "Testo unico del nuovo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige";
- visto il D.P.R. 1 novembre 1973, n. 686 "Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino Alto Adige concernente esercizi pubblici e spettacoli pubblici";
- vista la L.P. 14 luglio 2000, n. 9 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera, nonché modifica all'articolo 74 della legge provinciale 29 aprile 1983, n.12 in materia di personale";
- visto il "Regolamento di esecuzione della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9" emanato con D.P.G.P. 21-72/Leg. di data 14 giugno 2001;
- viste le delibere della Giunta Provinciale n. 1799 e 1800 di data 13 luglio 2001;
- visto il D.P.G.P. n. 189 di data 12 luglio 2001;
- visto il Decreto Legislativo 28 dicembre 2000 n. 443;
- visto il Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" (cd. Direttiva Bolkestein);
- consapevole delle responsabilità penali previste nel caso di dichiarazioni mendaci;

Il sottoscritto/a	[REDACTED]
nato/a a	[REDACTED] ([REDACTED]), il [REDACTED]
residente a	[REDACTED] ([REDACTED]), in via [REDACTED] n. [REDACTED]
di nazionalità	[REDACTED] cod. fiscale [REDACTED]

dichiara

di essere in possesso di **uno** dei seguenti **requisiti professionali** per la somministrazione di alimenti e bevande di cui agli artt. 5 della legge provinciale 14 luglio 2000 n. 9 e art. 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59, in quanto: **(1)**

- iscritto al R.E.C. per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande presso la C.C.I.A.A. di [REDACTED] col n. [REDACTED] in data [REDACTED];
- iscritto al R.E.C. per la vendita del settore alimentare presso la C.C.I.A.A. di [REDACTED] col n. [REDACTED] in data [REDACTED];
- ha frequentato con esito positivo il seguente corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano: presso l'Accademia d'Impresa – Camera commercio di [REDACTED] in data [REDACTED];
- ha conseguito il seguente attestato di qualifica professionale del settore alberghiero o della ristorazione [REDACTED] (almeno triennale) presso l'Istituto [REDACTED] con sede in [REDACTED] in data [REDACTED];
- ha conseguito il seguente diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, (purchè nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti): [REDACTED] presso la scuola / facoltà [REDACTED] con sede in [REDACTED] in data [REDACTED];
- ha prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente (alla data odierna), presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel

settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale, e precisamente:

presso l'impresa

con sede in

tipologia attività dell'impresa

- tipo di attività prestata

- data di inizio e fine del periodo lavorativo

- estremi di iscrizione INPS: - qualifica

- codice azienda e cod. Cin

dichiara

di essere in possesso di **tutti** i seguenti **requisiti morali** per l'accesso e l'esercizio delle attività commerciali e precisamente:

- di essere in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 71 (commi da 1 a 5) del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 **(1)**;
- di essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa antimafia di cui all'art. 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575 (in alternativa è possibile presentare il certificato della C.C.I.A.A. con la dicitura antimafia) **(2)**;
- di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 11 del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e ss.mm. **(3)**;

quale

titolare di ditta individuale

legale rappresentante

delegato institor (con procura institoria n. di data)

della società

C.F./P.IVA

con sede a

subentrante:

- per causa di morte (*autocertificazione allegata*)
- per atto tra vivi

nell'azienda di cui alla licenza n. / DIA prot. n. di data

intestata a (*precedente titolare*)

relativa all'esercizio

nella proprietà, a seguito di contratto di cessione

gestione dell'azienda, a seguito di

contratto di affitto

cessazione contratto di affitto

contratto di comodato

- procura institoria
- revoca/rinuncia procura institoria
- [redacted]

indicare l'attuale proprietario dell'azienda:

[redacted]

SEGNALA L'INIZIO DELL'ATTIVITÀ di pubblico esercizio

- tipologia "a"** (somministrazione di pasti) con sottotipologia:
 - 1 (pasti tradizionali)
 - 2 (pasti veloci)
 - 3 (pizze)

- tipologia "b"** (somministrazione di bevande) con sottotipologia:
 - 1 (bevande alcoliche e analcoliche)
 - 2 (solo bevande analcoliche)

ubicazione	via [redacted] n. [redacted]
insegna:	[redacted]
classificazione	n. [redacted] stelle;
periodo di apertura	[redacted]
riposo settimanale	[redacted]
da indicare sempre anche se è facoltativo effettuare il riposo	
superficie complessiva	mq. [redacted]
superficie destinata alla somministrazione	mq. [redacted]

Dichiara a tal fine:

- che i locali non hanno subito modifiche rispetto alla situazione precedentemente autorizzata;
- di condurre direttamente in qualità di titolare l'esercizio di cui alla presente dichiarazione;
- di non condurre direttamente in qualità di titolare, preposto né delegato altri pubblici esercizi;
- di condurre direttamente in qualità di titolare / di preposto i seguenti pubblici esercizi:

- 1) Tipo e insegna: [redacted] ubicazione: [redacted]
- 2) Tipo e insegna: [redacted] ubicazione: [redacted]

(la normativa consente di condurre personalmente al massimo due esercizi situati nello stesso comune o in comuni confinanti e che oltre tale limite è necessario nominare un preposto)

- che gli estremi del contratto di cessione / affitto / comodato di azienda sono i seguenti:
(indicare le generalità dei contraenti, la data del contratto, l'Ufficio che lo ha registrato, numero Rep. e data di registrazione)

[redacted]

[redacted]

(è possibile presentare in alternativa copia del contratto stesso munito degli estremi di registrazione o dichiarazione del notaio attestante l'avvenuta stipulazione dell'atto).

- di essere a conoscenza che è vietato somministrare e vendere bevande alcoliche ai minori di anni 18**, ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge provinciale 3 agosto 2010, n. 19 e ferme restando le disposizioni del Codice penale;
- di essere a conoscenza che l'effettivo esercizio dell'attività è subordinato alla registrazione dell'impresa alimentare presso il distretto di Arco dell'Azienda**

Provinciale per i Servizi Sanitari, ai sensi della delibera della Giunta Provinciale n. 1755 di data 1.9.2006, modificata con successiva delibera G.P. n. 2645 di data 15.12.2006, che hanno recepito le "Linee guida applicative del Regolamento CE n. 852/2004, in attuazione dell'Accordo Stato-Regioni n. 2470 del 9.2.2006.

Il sottoscritto è consapevole che, nel rispetto delle disposizioni previste dalle leggi di settore (ed in particolare da quelle in materia di sicurezza, igiene e inquinamento acustico), **questa "comunicazione" CONSENTE L'ESERCIZIO DELLE SEGUENTI ULTERIORI ATTIVITÀ:**

- l'installazione di **apparecchi radiotelevisivi e di diffusione sonora**;
- l'installazione di **flipper, calcetti, videogiochi e simili fino ad un massimo di cinque apparecchi complessivi**. (NB!: *L'installazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco di cui all'art. 110 comma 5 del T.U.L.P.S. è comunque subordinata al nulla-osta dell'Amministrazione Finanziaria, previsto dall'art. 86, co. 3 del TULPS, introdotto dall'art. 37 della legge 388/2000*).
- la pratica dei **giochi leciti**, con il solo onere dell'esposizione della tabella dei giochi proibiti, debitamente vidimata. Tale tabella contiene anche alcune prescrizioni che l'esercente deve rispettare al fine di non incorrere nelle relative sanzioni;
- la **vendita per asporto dei prodotti che si è autorizzati a somministrare**.

➔ Nel caso di dichiarante legale rappresentante di società

Dichiara inoltre:

- le generalità degli amministratori e dei soci fornitori di rappresentanza (se si tratta di Società di Capitale):
- le generalità dei soci (se si tratta di snc):
- le generalità dei soci accomandatari (se si tratta di sas):

Nome e Cognome	Luogo di nascita	Data di nascita	Luogo e indirizzo di residenza	Codice Fiscale

➔ Nel caso venga nominato un preposto alla conduzione dell'esercizio:

Si comunica la conduzione a mezzo del **preposto**

signor/a _____
nato/a a _____ (_____), il _____
residente a _____ (_____), in via _____ n. _____
di nazionalità _____
cod. fisc. _____

Il sottoscritto **PREPOSTO DICHIARA**

di essere in possesso dei seguenti requisiti professionali per la somministrazione di alimenti e bevande di cui agli artt. 5 della L.P. 14 luglio 2000 n. 9 e art. 71 del D.Lgs 26 marzo 2010 n. 59, in quanto (1) _____

di essere in possesso di tutti i requisiti morali per l'accesso e l'esercizio delle attività commerciali e precisamente:

- di essere in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 71 (commi da 1 a 5) del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 **(1)**;
- di essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa antimafia di cui all'art. 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575 (in alternativa è possibile presentare il certificato della C.C.I.A.A. con la dicitura antimafia) **(2)**;
- di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 11 del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e ss.mm. **(3)**;
- di non condurre direttamente in qualità di titolare, preposto né delegato altri pubblici esercizi; *(la normativa consente di condurre personalmente al massimo due esercizi situati nello stesso comune o in comuni confinanti e che oltre tale limite è necessario nominare un preposto)*
- di condurre direttamente in qualità di titolare / di preposto i seguenti pubblici esercizi :

1) Tipo e insegna: ubicazione:

2) Tipo e insegna: ubicazione:

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni false, falsità negli atti e uso di atti falsi.

I
Data, _____

Firma preposto per accettazione

con allegata fotocopia documento di identità

DECRETO Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione è resa.

Allegati:

- comunicazione orario;**
- fotocopia documento di identità dei dichiaranti.**

Solo in caso:

- di **dichiarante legale rappresentante della società o delegato institore**, dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte dei soci o degli amministratori e dei soci fornitori di rappresentanza (se si tratta di Società di Capitale), di essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa antimafia di cui all'art. 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575 (in alternativa è possibile presentare il certificato della C.C.I.A.A. della società con la dicitura antimafia);
- di subingresso per **causa di morte**, autocertificazione.

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni false, falsità negli atti e uso di atti falsi.

Firma del denunciante

Data _____

con allegata fotocopia documento di identità

(1) art. 5 della legge provinciale 14 luglio, n. 2000 e art. 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 (allegato "estratto normative")

(2) art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (allegato "estratto normative")

(3) art. 11 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza (allegato "estratto normative")

ESTRATTO NORMATIVE

(1)

Art. 5 (requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività) **della Legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9:**

L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche con riferimento all'eventuale delegato o preposto, è subordinato al possesso dei requisiti morali e professionali previsti dall'art. 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

Art. 71 (requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali) **del DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2010, n. 59** (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. 10G0080):

Requisiti morali

1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:
 - a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
 - b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale e' prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
 - c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
 - d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
 - e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
 - f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive;
2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.
3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena e' stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

Requisiti professionali

6. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone, e' consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
 - a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
 - b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
 - c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

(2)

Art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575

1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una misura di prevenzione non possono ottenere:
 - a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;
 - b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;
 - c) concessioni di costruzione, nonché di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici;
 - d) iscrizioni negli albi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione e nell'albo nazionale dei costruttori, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati anonari all'ingrosso;
 - e) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominanti;
 - f) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali.
2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione e relativi subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate a cura degli organi competenti.
3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravità, può disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale può essere in qualunque momento revocato dal giudice precedente e perde efficacia se non è confermato con il decreto che applica la misura di prevenzione.
4. Il tribunale dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni.
5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia.
- 5 - bis. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti già disposti, ovvero di contratti derivati da altri già stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non può essere consentita a favore di persone nei cui confronti è in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data preventiva comunicazione al giudice competente, il quale può disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quanto il giudice non provvede e, comunque, per un periodo non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione ha proceduto alla comunicazione.
- 5 - ter. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti delle persone con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3- bis del codice di procedura penale.

(3)

Art. 11 del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza.

Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

6. a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colpo e non ha ottenuto la riabilitazione;
7. a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità.

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quanto sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.